



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI

FORNITURA E TRASPORTO DI CLORURO DI SODIO DA CAVA "SALGEMMA" PER IL DISGELO STRADALE (2023/2024)

Elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E STIMA SOMMARIA
2. CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
3. SCHEMA DI CONTRATTO
4. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Progettista
geom. Faustino CAMMAROTA

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Faustino CAMMAROTA

Visto: Il Dirigente
f.to Ing. Antonio MANCUSI



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI

**FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DA CAVA "SALGEMMA"
PER IL DISGELO STRADALE - Biennio 2023/2024**

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E STIMA SOMMARIA

Il Progettista
geom. Faustino CAMMAROTA

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Faustino CAMMAROTA

La Provincia di Potenza ha il compito istituzionale di effettuare il servizio invernale di prevenzione antigelo lungo le strade di propria competenza.

L'ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza, provvede all'esecuzione delle attività di manutenzione rivolte a garantire la transitabilità in sicurezza della rete viabile di competenza, per il totale complessivo di circa 2.500 km di strade, ivi comprese le ex strade statali acquisite al demanio provinciale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 31/03/1998 N. 112.

Per tali esigenze occorre provvedere, sulle strade provinciali storiche, all'acquisto di cloruro di sodio da impiegare per prevenire la formazione di ghiaccio sulle pavimentazioni, per favorire il disgelo della neve e la sua rimozione dopo le precipitazioni.

Negli anni scorsi la Provincia di Potenza ha acquistato prevalentemente cloruro di sodio di cava (salgemma), che per le sue caratteristiche chimico/fisiche rispetto al sale marino permette un utilizzo a temperature inferiori.

Il cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) a granulometria controllata, dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE:

<i>Face granulometriche</i>	<i>Percentuale passante</i>	
	<i>Min.</i>	<i>Max</i>
<i>> 5,00 mm</i>		0%
<i>Da 3,15 a 5,00 mm</i>	5%	25%
<i>Da 0,80 a 3,15 mm</i>	60%	75%
<i>Da 0,16 a 0,80 mm</i>	8%	30%
<i>0,16 mm</i>	< 5%	

CARATTERISTICHE FISICHE:

<i>Umidità</i>	Non superiore a 0,3%
<i>Valore pH</i>	Compreso tra 5 e 10
<i>Peso specifico</i>	Compreso tra 1.00 e 1.30 g/cm ³
<i>Solubilità</i>	Minimo 350 gr/litro a 0°

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

<i>Sostanza attiva</i>	Non inferiore al 98%
<i>Parti insolubili</i>	Massimo 2%
<i>Anti-impaccante</i>	200 p.p.m

Le caratteristiche fisiche del prodotto sfuso ed in sacchi devono essere tali da garantire l'assenza di processi di agglomerazione per un periodo di 2 (due) anni.

Nelle ultime stagioni invernali, si sono verificati particolari disagi nell'approvvigionamento del salgemma ordinato, che hanno comportato l'anticipazione di una annualità, per cui, al fine di garantire la normale transitabilità in sicurezza ed i normali livelli di servizio sulle strade provinciali, si ritiene opportuno riprogrammare per le prossime stagioni invernali, 2023 – 2024, l'acquisto di cloruro di sodio da cava "salgemma" per disgelo stradale occorrente alla Provincia di Potenza.

Tenendo conto di quanto anzidetto, l'ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza ha redatto uno studio che si basa sui dati storici del consumo reale delle ultime sei stagioni invernali.

Alla luce dell'andamento stagionale degli ultimi anni, si ritiene potersi confermare il fabbisogno di cloruro di sodio da cava "salgemma" per disgelo stradale occorrente alla Provincia di Potenza, per le prossime stagioni invernali, per complessivi **71,400 q.li** di cui **400 q.li** in sacchi da kg. 25/cadauno, così come di seguito indicato:

Stagione invernale	Sale di cava sfuso q.li	Sale di cava in sacchi q.li	Totale q.li
2023	35500	200	35700
2024	35500	200	35700
Totali	71000	400	71400

La perizia per la fornitura di sodio da cava "salgemma" per il disgelo stradale, riferita alle stagioni invernali del biennio 2023/2024, ammonta a complessive € **800.000,00** così ripartita

Tipologia	u.m.	quantità	prezzo €/q.le	importo
Cloruro di sodio da cava sfuso	q.le	71000	€ 9,00	€ 639.000,00
Cloruro di sodio da cava in sacchi	q.le	350	€ 12,00	€ 4.200,00
Totale a base di gara				€ 643.200,00
Somme a disposizione dell'amm.ne				
1) I.V.A. 22%		€	141.504,00	
2) Imprevisti		€	900,80	
3) Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016		€	12.864,00	
4) Spese di gara		€	787,20	
5) Revisione dei prezzi		€	744,00	
Sommano		€	156.800,00	€ 156.800,00
TOTALE				€ 800.000,00

Al fine di assicurare un continuità della fornitura, la stima è stata articolate su base biennale, per il contratto si avrà la durata di **due** stagioni invernali.

Le spese di imballo e di trasporto e scarico, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso l'Autoparco Provinciale – via Lombardia – Potenza , salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione.

Per quanto riguarda gli ordini di fornitura effettuati dall'Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia Potenza, i luoghi della consegna, sono distribuiti sull'intero territorio provinciale, sono elencati di seguito:

Comune
Castelluccio Inferiore
Nemoli
Lauria
Latronico
Chiaromonte
San Paolo Albanese
Marsiconuovo
Corleto Perticara
Moliterno
Montemurro
Tramutola
Sarconi
Roccanova
Castelsaraceno
Calvera
Ruoti
Tito
Pignola
Calvello
Laurenzana
Anzi
Albano di Lucania
Campomaggiore
Tolve
Trivigno
Pietragalla
Potenza
Avigliano
Filiano
Anzi
Pescopagano
Vietri di Potenza
Castelgrande
Bella
Forenza
Oppido Lucano
Acerenza
Montemilone
Palazzo San Gervasio
Genzano di Lucania
Melfi
Atella
San Fele

Maschito
Banzi
Rionero in Vulture

L'Aggiudicataria deve effettuare la consegna a proprio rischio e facendosi carico delle spese di trasporto e scarico e di qualsiasi altra natura nel luogo indicato nell'Ordine di fornitura. Per esigenze organizzative, i luoghi di destinazione sopra indicati sono assolutamente indicativi e potranno subire variazioni durante il corso della stagione invernale, senza alcun preavviso da parte dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia Potenza.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire entro **5 (cinque)** giorni dal ricevimento dell'ordine, in un'unica soluzione e senza limiti minimi di fatturato. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro **24 (ventiquattro)** ore.

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall'Amministrazione appaltante.

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D.Lgs n° 81 del 09/04/2008, la Provincia di Potenza ha provveduto alla redazione del DUVRI ed alla valutazione dei rischi ed ha accertato che non vi sono costi d'attuazione della sicurezza per attività interferenti.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, fatto salvo il buon esito del collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione delle forniture, se previsti dalle vigenti norme di legge.



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DA CAVA
"SALGEMMA" PER IL DISGELO STRADALE - Biennio 2023-2024
CPV: **14410000-8**

INDICE:

- Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
- Art. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA
- Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO
- Art. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
- Art. 5 – MODALITA' DI GARA
- Art. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
- Art. 7 - OFFERTA ECONOMICA
- Art. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA
- Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 10 - SUBAPPALTO
- Art. 11 – TEMPI DI CONSEGNA
- Art. 12 – PENALI PER IL RITARDO
- Art. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- Art. 14 - REVISIONE PREZZI
- Art. 15 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE
- Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO, CONTROVERSIE
- Art. 17 - DANNI
- Art. 18 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RELATIVI ONERI
- Art. 19 - VERIFICA DELLA FORNITURA
- Art. 20 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
- Art. 21 - COMPOSIZIONE PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE DELLA FORNITURA
- Art. 22 - CONTROLLO SUI PRODOTTI
- Art. 23 – INADEMPIMENTI E PENALITA'
- Art. 24 – GARANZIA PER EVIZIONE
- Art. 25 - GESTIONE DELLA SICUREZZA
- Art. 26 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO
- Art. 27 – FORO COMPETENTE
- Art. 28 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI
- Art. 29 - DOMICILIO
- Art. 30 – SPESE DEL CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del contratto è la fornitura di cloruro di sodio da cava "salgemma" per disgelo stradale occorrente alla Provincia di Potenza.

ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'ammontare della fornitura è pari a complessivi €. 643.200,00 (oltre IVA al 22%), e precisamente:

Cloruro di sodio da cava sfuso	q.le	71000	€	9,00	€	639.000,00
Cloruro di sodio da cava in sacchi	q.le	350	€	12,00	€	4.200,00
Totale a base di gara					€	643.200,00

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sussistono rischi da interferenze (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008).

La quantità presunta complessiva da fornire, con riferimento ad una durata del Contratto pari a **24** mesi (oltre all'eventuale proroga fino ad un massimo di 3 mesi), **salvo conclusione anticipata conseguente al completamento del contratto fino all'importo massimo previsto**, è stata stimata in circa **71.400** quintali di cui presuntivamente, quintali **71.000** da consegnare in forma sfusa e quintali **350** da consegnare in sacchi da kg. 25.

l'Amministrazione contraente si riserva comunque la facoltà di variare i suddetti quantitativi in funzione delle necessità contingenti e conseguenti all'andamento stagionale. La quantità presunta complessiva è orientativa e potrà essere variata dall'Amministrazione contraente sia in aumento che in diminuzione a seconda dell'andamento stagionale senza che il Fornitore possa trarne motivo per richiedere variazioni dei prezzi offerti o risarcimenti per danni patiti.

A titolo indicativo la previsione della quantità di sale da ordinare per ogni stagione invernale è la seguente:

- stagione invernale 2023: **35.500** quintali di sale sfuso e **175** quintali di sale in sacchi;
- stagione invernale 2024: **35.500** quintali di sale sfuso e **175** quintali di sale in sacchi;

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di fornitura ha durata triennale con decorrenza dalla data di ricevimento del primo ordine, e si riterrà in ogni caso esaurito con la consegna del quantitativo complessivo indicato al precedente punto.

In caso di proroga per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, la quota stimata deve essere ridotta in percentuale sulla durata dei 3 mesi.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia ancora esaurito il quantitativo massimo della Convenzione, l'Amministrazione potrà prorogare di ulteriori 6 mesi il rapporto contrattuale oltre la scadenza naturale della convenzione fino all'esaurimento di tale quantitativo massimo, alle condizioni tutte di cui alla presente convenzione ed al prezzo offerto in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

Nell'ipotesi in cui sia raggiunto il quantitativo massimo prima della scadenza del termine di efficacia della convenzione, la Provincia potrà chiedere all'aggiudicatario un'estensione della fornitura fino al 20% dell'importo di contratto, alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione ed allo stesso prezzo offerto in sede di gara.

Le caratteristiche del prodotto, le modalità di espletamento della fornitura ed i servizi connessi richiesti non potranno avere standard qualitativi inferiori a quelli descritti nel presente Capitolato Tecnico.

ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in considerazione della specificità dell'uso del prodotto, il cui impiego ed utilizzo è fortemente condizionato dall'andamento climatico della stagione invernale e quindi non prevedibile, La Provincia si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. La Provincia, inoltre, sempre in relazione alle proprie effettive necessità si riserva la facoltà di aumentare / diminuire i quantitativi di materiale sfuso rispetto a quello in sacchi e viceversa, fermo restando l'ammontare complessivo della fornitura.

ART. 5 – MODALITA' DI GARA

L'appalto a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), sopra soglia comunitaria, sarà aggiudicato con procedura aperta come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016. All'aggiudicazione della fornitura si procederà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola od associata, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

6.1 - Requisiti di ordine generale:

6.1.1 - dichiarazione di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di:

- natura giuridica
- denominazione
- sede legale
- data inizio attività
- oggetto attività
- dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
- codice fiscale
- partita I.V.A.;

6.1.2 - Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016;

6.2 - Requisiti di capacità economico e finanziaria (art 83, comma 4, D.lgs. 50/2016):

6.2.1 – dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico relativo a forniture analoghe a quelle oggetto di gara, per un importo almeno pari all'importo posto a base di gara (643.200 EUR); per forniture analoghe si intende cloruro di sodio di origine minerale (salgemma), ad uso disgelo.

Per il soddisfacimento del requisito saranno prese in considerazione solo le fatture quietanzate o i certificati di regolare esecuzione di fornitura.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: In caso di R.T./Consorzio il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria o dall'impresa consorziata nella misura minima del 60 % e in ogni caso l'impresa mandataria possiede i requisiti ed esegue le prestazioni in misura maggioritaria.

6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art 83, comma 6, D.lgs. 50/2016):

6.3.1 - dichiarazione di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del presente bando, forniture di fondenti salini per uso stradale, per un importo complessivo maggiore o uguale all'importo posto a base di gara;

E' ammessa la presentazione dell'elenco delle principali forniture prestatate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; se trattasi di forniture prestatate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestatate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

Art. 7 - OFFERTA ECONOMICA

La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico ed uniforme (espresso in cifre ed in lettere) da applicarsi sui prezzi unitari posti a base di gara, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate come previsto dall'art. 36, comma 4, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016.

I prezzi indicati sono relativi alla fornitura di cloruro di sodio di origine mineraria con le caratteristiche prescritte nel presente Capitolato e comprensivi di ogni onere e costo di consegna presso i centri di cui al successivo art. 21.

La società aggiudicataria nel corso del contratto sarà tenuta ad applicare i prezzi unitari diminuiti della percentuale di ribasso offerta.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale, sui prezzi unitari, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'offerta deve ricomprendere ogni spesa ed onere per la fornitura, trasporto, consegna franco magazzino, e relative operazioni di scarico da eseguirsi con il personale della ditta consegnataria per somministrare i materiali pronti all'impiego.

Art. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare secondo le modalità previste dal bando di gara.

Tale cauzione dovrà avere validità, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la società aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto, secondo le modalità previste dal bando di gara, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva è svincolata contestualmente al certificato di regolare fornitura.

Art. 10 - SUBAPPALTO

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi. L'istituto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 11 – TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo utile per effettuare le singole forniture, è di giorni **5 (cinque)** naturali consecutivi, con decorrenza dalla data delle singole richieste/ordinativi, che potranno essere inoltrate via PEC o fax. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro **24 (ventiquattro)** ore.

Art. 12 – PENALI PER IL RITARDO

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di consegna di cui all'art. 11, di ciascuna fornitura prevista nell'ordine, sarà applicata la penalità pecuniaria pari al **10% (dieci per cento)** del valore della singola consegna ritardata.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali da applicarsi non potrà superare il **10%** dell'importo del contratto.

L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

Art. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Stazione Appaltante provvede alla corresponsione del Certificato di Pagamento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dalla necessaria documentazione di consegna e di pesatura, e in assenza di formale contestazione sulla fornitura. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 cod. civ..

Il pagamento delle rate di acconto è comunque subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 286 del 2006, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Art. 14 - REVISIONE PREZZI

1. Trattandosi di appalto di fornitura bandita successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario.
4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità;

Art. 15 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata.

La Provincia rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi alla fornitura svolta dalla ditta appaltatrice, responsabilità che in ogni caso ricadrà sulla ditta stessa.

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO, CONTROVERSIE

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. La cessione del credito è disciplinato dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà della Provincia procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo della consegna supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione per cause di forza maggiore documentabile, a giudizio insindacabile del Responsabile Tecnico;
- b) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- c) in caso di ripetute irregolarità nelle consegne. Nei casi sopra enunciati la Provincia di Potenza ha facoltà di risolvere il contratto con proprio provvedimento comunicato all'Appaltatore senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento danni e l'escussione della cauzione prestata dall'Appaltatore stesso.

Art. 17 - DANNI

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

Art. 18 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RELATIVI ONERI

La consegna sarà frazionata durante l'anno secondo quanto indicato dai responsabili di zona dell'Ufficio Viabilità.

Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto con l'intestazione della Società aggiudicataria del contratto, l'indicazione della società produttrice, della cava di provenienza e del tipo di materiale contenuto (D.M. 03/12/1985 Ministero della Sanità).

Le consegne del cloruro di sodio sfuso e/o in sacchi dovranno avvenire presso i depositi indicati dalla Provincia di Potenza, presenti sul territorio provinciale, indicati di volta dai tecnici responsabili di zona comunicate con le singole richieste di fornitura, con spese di trasporto a totale carico della ditta appaltatrice.

Prima di ogni fornitura la ditta dovrà contattare il responsabile di zona indicato nell'ordine, per comunicare la data e l'ora della consegna che dovrà essere effettuata nelle ore di servizio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00.

Ciascuna consegna dovrà essere completata entro i **5 (cinque)** giorni successivi alla data di ricevimento dell'ordine.

I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico della Società aggiudicataria fino alla consegna.

Lo scarico del prodotto sfuso dovrà essere effettuato dalla Ditta Appaltatrice negli appositi spazi predisposti presso i depositi temporanei senza l'intervento di personale della Provincia.

La società fornitrice dovrà provvedere alle singole consegne nei quantitativi richiesti dal responsabile, indipendentemente dalla portata dei mezzi di trasporto.

La fornitura del salgemma in sacchetti da kg 25 cadauno, deve essere consegnata presso l'Autoparco Provinciale – via Lombardia – Potenza, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione. Le spese di imballo e di trasporto e scarico si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara.

La fornitura di salgemma per disgelo stradale in forma sfusa, dovrà essere effettuata nei luoghi di consegna, distribuiti sull'intero territorio provinciale, elencati di seguito:

Comune
Castelluccio Inferiore
Nemoli
Lauria
Latronico
Chiaromonte
San Paolo Albanese
Marsiconuovo
Corleto Perticara
Moliterno
Montemurro
Tramutola
Sarconi
Roccanova
Castelsaraceno
Calvera
Ruoti
Tito
Pignola
Calvello
Laurenzana
Anzi
Albano di Lucania
Campomaggiore
Tolve
Trivigno
Pietragalla
Potenza
Avigliano
Filiano
Anzi
Pescopagano
Vietri di Potenza
Castelgrande
Bella
Forenza
Oppido Lucano
Acerenza
Montemilone
Palazzo San Gervasio
Genzano di Lucania
Melfi
Atella
San Fele
Maschito

Banzi
Rionero in Vulture

L'Aggiudicataria deve effettuare la consegna a proprio rischio e facendosi carico delle spese di trasporto e scarico e di qualsiasi altra natura nel luogo indicato nell'Ordine di fornitura. **Per esigenze organizzative, i luoghi di destinazione sopra indicati sono assolutamente indicativi e potranno subire variazioni durante il corso della stagione invernale, senza alcun preavviso da parte dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia Potenza.**

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire entro **5 (cinque)** giorni dal ricevimento dell'ordine, in un'unica soluzione e senza limiti minimi di fatturato. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro 24 (ventiquattro) ore.

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall'Amministrazione appaltante.

N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 19 - VERIFICA DELLA FORNITURA

La regolarità della fornitura verrà accertata in contraddittorio con la Società fornitrice ovvero con il conducente del mezzo di trasporto e sarà oggetto di verbale.

La verifica del peso verrà eseguita in sede di consegna.

Il controllo potrà avvenire direttamente nel mezzo di trasporto presso i pesi pubblici.

I materiali forniti secondo contratto ed oggetto di prove di laboratorio dovranno essere conformi ai requisiti esposti nell'articolo 21.

Art. 20 - QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

La società aggiudicataria, entro 15 giorni dalla richiesta specifica dell'Amministrazione Provinciale dovrà far pervenire i campioni rappresentativi dell'intera fornitura per le prove di laboratorio.

All'atto della consegna del materiale, inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la società aggiudicataria, campioni dalla fornitura per la verifica della conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nell'analisi chimica e nella scheda di sicurezza che saranno stati richiesti preventivamente alla società miglior offerente prima dell'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

I materiali da impiegare nelle forniture comprese nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della accettazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Settore Viabilità.

I materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata prestabilita negli articoli seguenti.

Se il Servizio Viabilità ritiene che una qualsiasi provvista risulti non atta all'impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto richiesti, l'Impresa dovrà a proprie cure e spese, sostituire i materiali non conformi, pena l'annullamento del contratto: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalla stessa Impresa.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto l'impiego di materiali aventi qualche carenza nella consistenza o nella qualità, verrà applicata un'adequata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, rimanendo

comunque l'Impresa totalmente responsabile della riuscita del servizio per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 21 - COMPOSIZIONE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DELLA FORNITURA

Dovrà essere fornito cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) a granulometria controllata, e lo stesso dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE:

<i>Face granulometriche</i>	<i>Percentuale passante</i>	
	<i>Min.</i>	<i>Max</i>
<i>> 5,00 mm</i>		0%
<i>Da 3,15 a 5,00 mm</i>	5%	25%
<i>Da 0,80 a 3,15 mm</i>	60%	75%
<i>Da 0,16 a 0,80 mm</i>	8%	30%
<i>0,16 mm</i>	< 5%	

CARATTERISTICHE FISICHE:

<i>Umidità</i>	Non superiore a 0,3%
<i>Valore pH</i>	Compreso tra 5 e 10
<i>Peso specifico</i>	Compreso tra 1.00 e 1.30 g/cm ³
<i>Solubilità</i>	Minimo 350 gr/litro a 0°

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

<i>Sostanza attiva</i>	Non inferiore al 98%
<i>Parti insolubili</i>	Massimo 2%
<i>Anti-impaccante</i>	200 p.p.m

Le caratteristiche fisiche del prodotto sfuso ed in sacchi devono essere tali da garantire l'assenza di processi di agglomerazione per un periodo di 2 (due) anni.

Il Fornitore assume la responsabilità di risarcire l'eventuale danno causato dall'agglomerazione all'interno del silo, nei depositi e/o nelle aree di stoccaggio, e si impegna a ripristinare a proprie spese la perfetta funzionalità del silo stesso.

Qualora si presentino processi di agglomerazione in relazione al prodotto in sacchi lo stesso sarà restituito e sostituito con spese a totale carico del Fornitore.

La Provincia di Potenza si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche sopra indicate mediante analisi presso laboratorio specializzato, addebitando la relativa spesa che sarà a totale carico della società fornitrice.

Art. 22 - CONTROLLO SUI PRODOTTI

a) - Certificati

L'Impresa dovrà esibire al Responsabile del Settore Viabilità i certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale che verranno richiesti dal Responsabile stesso.

Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura.

b) - Prove dei materiali

In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualità e le caratteristiche dei materiali forniti, l'impresa accetta l'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali, sottostando a tutte le spese di prelievo ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni

sulla qualità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni effettuate, in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali, è effettuata attraverso accertamenti e riscontri.

Nel corso della consegna dei vari quantitativi di prodotti si potrà procedere, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, se presente, al prelievo di campioni che saranno inoltrati per l'analisi presso laboratorio specializzato, allo scopo di accertare le caratteristiche tecniche del prodotto. Parimenti si potranno prelevare campioni di prodotto già depositato; la data delle operazioni di prelievo dovrà essere comunicata almeno 2 giorni prima, anche via fax e/o p.e.c.

Qualora i risultati delle analisi indichino la mancata rispondenza del prodotto alle caratteristiche chimico – fisiche stabilite dal presente capitolato all'art. 21 la Ditta dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a nuova fornitura nelle stesse quantità di quella non ritenuta regolare, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 23.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dell'Esecuzione del contratto l'impiego di materiali aventi qualche carenza nella consistenza o nella qualità, verrà applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, rimanendo comunque l'Impresa totalmente responsabile della riuscita del servizio per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Il controllo del peso potrà avvenire direttamente nel mezzo di trasporto presso i pesi pubblici.

ART. 23 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso di contestazione, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all'acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all'appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l'Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti. In caso di ritardo o rifiuto nelle consegne o nella sostituzione della fornitura contestata, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l'Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penali proporzionali all'inadempimento, fatta salva la risarcibilità del danno e la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell'esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato.

ART. 24 – GARANZIA PER EVIZIONE

La Ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali previste dal precedente articolo del presente Capitolato.

ART. 25 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D.Lgs n° 81 del 09/04/2008, la Provincia di Potenza ha provveduto alla valutazione dei rischi ed ha accertato che **non vi sono** costi d'attuazione della sicurezza per attività interferenti.

Sulla base dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore potrà, presentare al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante la fornitura, sulla base della propria esperienza, integrazioni al documento unico di valutazione dei rischi; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti dei prezzi stabili in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Provincia di Potenza, causa di risoluzione in danno del contratto.

ART. 26 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della stipula del contratto di fornitura, l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nei luoghi di consegna e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti dei rischi rilevati nei luoghi di consegna e di quelli individuati DUVRI (documento univo di valutazione dei rischi);
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante il corso delle forniture;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

Il Responsabile del Procedimento ed il personale incaricato dalla Provincia di Potenza si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

L'Appaltatore conviene con la Provincia di Potenza che, come disposto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Responsabile del Procedimento stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire la Provincia di Potenza di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra la Provincia di Potenza e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto della fornitura, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro Competente sarà quello di Potenza.

Art. 28 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per quanto concerne le norme tecniche si fa riferimento alle seguenti normative: D.Lgs. 3/2/97 n. 52, D.Lgs. 14/3/2003 n. 65 (Classificazione ed etichettatura), D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e D.Lgs. 13/8/2010 n. 155 (Norme in materia ambientale), Circolari Ministero del Lavoro n. 46/79 e 61/81 (Ammine aromatiche), Legge 26/4/1983 n. 136, D.P.R. 5/4/1989 n. 250 (Biodegradabilità detergenti), D.Lgs. 17/8/1999 n. 334 (Controllo pericoli di incidenti rilevanti).

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 29 - DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore dal dirigente del servizio, dal responsabile del procedimento o dal responsabile della fornitura si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

Art. 30 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di stipulazione, registrazione, bollo e scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, diritti compresi, inerenti e conseguenti e comprese tutte quelle spese relative alle prove di campionatura del materiale fornito, IVA esclusa, sono a totale carico dell'appaltatore.

L'impresa partecipante accetta espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, mediante apposizione di firma digitale. La ditta aggiudicataria è tenuta ad essere in possesso, al momento della convocazione per la stipula contrattuale, dell'apposito dispositivo hardware rilasciato dagli enti preposti.

Il Progettista
geom. Faustino CAMMAROTA

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Faustino CAMMAROTA



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI

**FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DA CAVA "SALGEMMA"
PER IL DISGELO STRADALE - Biennio 2023/2024**

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Progettista
geom. Faustino CAMMAROTA

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Faustino CAMMAROTA

PROVINCIA DI POTENZA
CONTRATTO D'APPALTO

Per l'affidamento della "Fornitura e trasporto di cloruro di sodio di cava "Salgemma", ad uso disgelo stradale, mediante consegna nei luoghi di deposito provinciali – lotto unico – stagioni invernali 2023/2024" - CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Potenza negli uffici dell'Amministrazione Provinciale in Piazza Mario Pagano n. 1, innanzi a me, _____, Segretario Generale della Provincia di Potenza, autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del T.U.E.L., a rogare, nell'interesse dell'Ente gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Potenza, codice fiscale 80002710764, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, domiciliato nella sede dell'Ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente **"Provincia"**;

b) Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____ N. _____, identificato a mezzo di _____ nr. _____ emessa da _____ in data _____ e valida fino al _____, in qualità di _____ e partita IVA N. _____ di seguito nel presente atto denominato semplicemente **"Aggiudicatario"**;

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) Che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la documentazione necessaria per poter indire una procedura aperta per la fornitura di cloruro di sodio per le stagioni invernali 2023/2024, di cui in oggetto;

b) Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è indetta la gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di cloruro di sodio per le stagioni invernali 2023/2024;

c) Che a seguito di procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione dirigenziale del Settore Viabilità e Trasporti n. _____ del _____, i servizi sono stati aggiudicati in via definitiva con la medesima determinazione dirigenziale al sunnominato Aggiudicatario;

d) Che il possesso dei requisiti dell'Aggiudicatario è stato verificato positivamente, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. _____ del _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

e) Dato atto del rispetto della prescrizione di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 d'ora in poi indicato nel presente contratto come codice dei contratti, in quanto in data _____ Prot. N. _____ è stato comunicato via Pec alle _____ l'esito della gara;

f) Che _____ ha firmato per accettazione il patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Decreto Presidenziale n. del

g) Che l'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

h) Che l'Aggiudicatario ha presentato apposita dichiarazione sostitutiva circa la composizione societaria in data _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Provincia concede all'Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento della "Fornitura e trasporto di cloruro di sodio di cava "Salgemma", ad uso disgelo

stradale, mediante consegna nei luoghi di deposito provinciali – lotto unico – stagioni invernali 2023/2024”.

L'Aggiudicatario si impegna alla fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato d'Oneri, visionato ed accettato integralmente, nonché all'osservanza della disciplina di cui al codice dei contratti.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____.

Articolo 2 . Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'oneri, nonché delle previsioni della documentazione posta a base di gara, che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 . Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ (diconsi euro _____/_____) al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata.

Articolo 4 . Revisione dei prezzi.

1. Trattandosi di appalto di fornitura bandita successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario.
4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità;

Articolo 5 . Pagamenti in acconto .

1. I pagamenti verranno eseguiti a presentazione di fattura da emettersi, su base mensile, dopo aver effettuato la relativa fornitura sulla base delle indicazioni del Capitolato d'Oneri.
2. In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, i pagamenti stessi verranno sospesi sino al definitivo collaudo della fornitura e dell'accertamento sulla regolarità della fornitura stessa.

Articolo 6 . Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi.

1. La fornitura dovrà essere assicurata entro e non oltre **5 (cinque)** naturali consecutivi, con decorrenza dalla data delle singole richieste/ordinativi, che potranno essere inoltrate via PEC o fax. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro **24 (ventiquattro)** ore.

il termine

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di consegna di cui sopra, di ciascuna fornitura prevista nell'ordine, sarà applicata la penalità pecuniaria pari al **10% (dieci per cento)** del valore della singola consegna ritardata.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali da applicarsi non potrà superare il **10%** dell'importo del contratto.

L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

Inoltre l'Amministrazione, qualora vi siano i presupposti, potrà richiedere alla Ditta il risarcimento del danno subito a causa del ritardo sui tempi di consegna delle forniture medesime, ricorrendo sino alla risoluzione del contratto.

Per il computo delle penali si farà riferimento ai documenti di consegna.

Articolo 7 . Risoluzione del contratto.

1. La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle forniture;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

g) perdita, da parte dell'Aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) ogni altra causa prevista dal Capitolato d'Oneri.

2. La Provincia risolve il contratto in caso di aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 8 . Controversie .

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Potenza con l'esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 9 . Modalità di pagamento

1. I pagamenti a favore dell'Aggiudicatario saranno effettuati presso _____ - Codice IBAN _____, sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che la persona autorizzata a riscuotere, a ricevere ed a quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla Provincia, è il Sig. _____ nato a _____ il _____ - Codice Fiscale _____.

Articolo 10 . Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136 come successivamente modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 Novembre 2010, n. 187, coordinato con la legge di conversione del 17 dicembre 2010, n. 217 anche per eventuali contratti sottoscritti.

Articolo 11 . Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Aggiudicatario, nei modi, termini e misura di cui all'art.30 del codice dei contratti.

4. L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Certificato di regolarità contributiva in data _____ numero Prot. _____ - scadenza validità _____;

Articolo 1 2 . Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ per l'importo di € _____ (Euro _____) pari al _____ % dell'importo richiesto in quanto l'Aggiudicatario è in possesso della certificazione di qualità _____ – Cert. Nr _____ rilasciato da _____ con sede a _____ – Via _____ n. _____ in data _____ con scadenza _____;

2. La Provincia:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario;

b) può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario;

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente centottanta giorni dopo l'attestazione di regolare esecuzione.

Articolo 1 3 . Obblighi assicurativi.

1. L'Aggiudicatario ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, numero _____ in data _____ rilasciata da _____ - come segue _____ per un massimale di € _____.

Articolo 1 4 . Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) Disciplinare di gara;

b) Capitolato d'oneri.

c) Patto di integrità;

d) Domanda di partecipazione;

2. Tutti i documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, così come sottoscritti dalle parti, sono conservati agli atti della Provincia.

Articolo 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il codice dei contratti.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 1 6 . Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

2. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Provincia.

5. Il versamento delle spese di registrazione del presente contratto, stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, nella misura fissa di €. _____ (Euro _____/_____), unitamente a quelle di bollo anch'esse nella misura fissa e pari ad €. _____ (Euro _____/_____), viene assolto contestualmente alla richiesta di registrazione on line con la compilazione del prescritto modello unico informatico (MUI).

L'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la residenza comunale di Potenza.

E richiesto, io Segretario Generale in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, con forma pubblico/amministrativa informatica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del

Codice dei contratti, composto da pagine ____ (_____), del quale ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà ed in mia presenza lo sottoscrivono, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 16.02.1913 n. 89; le stesse firme vengono quindi acquisite, ai sensi dell'art. 25 CAD, dal Sottoscritto il quale appone la propria firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

La Provincia nella persona di _____ in premessa identificato nella qualità di Dirigente del Viabilità _____

L'Aggiudicatario nella persona del Sig. ____ sopra identificato in qualità di _____

Il Segretario Generale _____ dopo le parti, mediante firma digitale.



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI

FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DA CAVA "SALGEMMA" PER IL DISGELO STRADALE (biennio 2023/2024)

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

Per il Committente:

Responsabile del Procedimento "Ufficio Viabilità e Trasporti"	Geom. Faustino CAMMAROTA n. tel. 0971 417422 n. cell: e-mail: faustino.cammarota@provinciapotenza.it
Dirigente Settore "Viabilità e Trasporti"	Ing. Antonio MANCUSI
Datore di Lavoro	Ing. Antonio MANCUSI
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Vincenzo LUISE n. tel.0971.417322 - n. cell.3488999133
Medico Competente	ASP - BASILICATA

Per l'Affidatario:

Responsabile Tecnico del Servizio	Sig. n. tel. n. cell: e-mail:
Datore di Lavoro	Sig.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Vincenzo Luise n. tel. 0971.417610– n. cell. 348.8999133
Medico Competente	Dott.

Premessa

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire alla impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori e/o terzisti, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

1. Finalità del documento e sue modalità di gestione

Il presente “DUVRI” risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. E' messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica.

L'aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l'eventuale individuazione di misure migliorative non può in nessuna caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza.

Si sottolinea che tale “DUVRI” non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

2. Tipologia dei rischi interferenziali considerati:

Sono considerati rischi interferenziali, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

3. Stima dei costi relativi alla sicurezza

Il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, richiede alle stazioni appaltanti che “...*nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di (... ..), di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture*”.

Inoltre, si richiede che il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

L'amministrazione è tenuta a computare soli i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi e a sottrarli al contratto concorrenziale.

I rischi propri della sicurezza dell'operatore economico devono essere dallo stesso valutati congiuntamente ai relativi costi.

Tanto premesso, alla luce della valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi alla eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto **i costi della sicurezza sono pari a zero.**

4. Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

Servizio di fornitura di cloruro di sodio da cava "salgemma" per disgelo stradale presso alcuni centri di manutenzione della committente.

5. Durata

Il Servizio si svolgerà nei seguenti periodi: Stagione invernale.

6. Luoghi di effettuazione del Servizio

Comune
Castelluccio Inferiore
Nemoli
Lauria
Latronico
Chiaromonte
San Paolo Albanese
Marsiconuovo
Corleto Perticara
Moliterno
Montemurro
Tramutola
Sarconi
Roccanova
Castelsaraceno
Calvera
Ruoti
Tito
Pignola
Calvello
Laurenzana
Anzi
Albano di Lucania
Campomaggiore
Tolve
Trivigno
Pietragalla
Potenza
Avigliano
Filiano
Anzi
Pescopagano
Vietri di Potenza
Castelgrande
Bella
Forenza
Oppido Lucano
Acerenza
Montemilone
Palazzo San Gervasio
Genzano di Lucania
Melfi

Atella
San Fele
Maschito
Banzi
Rionero in Vulture

7. Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza

Premesso che la Provincia di Potenza ha ottemperato alle disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti ai luoghi di lavoro nei quali è chiamata ad operare la ditta appaltatrice ed alle possibili interferenze tra le attività presenti.

Si fa presente che l'attività di consegna presso i luoghi avviene con la presenza di un incaricato del committente che oltre agli adempimenti di natura amministrativa (bolla di consegna, ecc.) coadiuva dall'esterno il conducente della ditta appaltatrice nelle operazioni di manovra del mezzo e scarico da parte dello stesso.

Il conducente dopo aver scaricato la fornitura risale sul mezzo per l'uscita dal sito sempre sotto l'assistenza da terra dell'addetto provinciale.

Le successive operazioni di sistemazione della fornitura avvengono successivamente a sola cura degli addetti dell'amministrazione senza alcun rischio di tipo interferenziale.

Tanto premesso, si riporta la seguente tabella di valutazione dei rischi da interferenze:

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Attività	Possibili interferenze	Evento/Danno	Misure di prevenzione e riduzione del rischio
Circolazione e manovre nelle aree di consegna	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra (automezzi affidataria, automezzi di terzi); Presenza di pedoni (personale affidataria, altri pedoni)	Impatti tra automezzi; Investimenti; Urti.	-Sospensione delle altre attività lavorative in essere presso i luoghi di consegna; -Far allontanare a distanza di sicurezza dall'area di manovra altri lavoratori presenti; -Liberare l'area di manovra/consegna dalla presenza di altri mezzi, macchinari, attrezzature, ecc.; -Cartelli "Mezzi in movimento/manovra"; -Procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente; -Coadiuvare da terra indossando indumenti ad alta visibilità in caso di manovre in retromarcia e quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità); In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. N.b. I cartelli di segnalazione e gli indumenti ad alta visibilità sono già in dotazione agli addetti provinciali.

8. Diffusione del documento

A cura del Responsabile della Direzione del Contratto dovrà essere garantita la fornitura di copia del presente documento a tutti i soggetti interessati alla relativa applicazione o destinatari di adeguata informazione.

9. Validità e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Progettista

geom. Faustino CAMMAROTA



Visto: Il Responsabile del Procedimento

Geom. Faustino CAMMAROTA



L'RSPP

(Ing. Vincenzo Luise)

